



A.P.E. – CONTRIBUTO MINIMO MENSILE - CHIARIMENTI

Fornite dalla CNCE alcune precisazioni in merito all'applicazione del contributo minimo APE in caso di iscrizione dell'operaio in più Casse Edili e di assenza di ore lavorate in denuncia.

Alla luce di alcuni chiarimenti intervenuti da parte della CNCE in merito alle modalità applicative del contributo minimo APE, si fornisce di seguito un breve riepilogo delle disposizioni emanate.

CONTRIBUTO MINIMO APE IN PIÙ CASSE EDILI

Nel caso in cui un lavoratore risulti nelle denunce mensili di più Casse Edili, l'impresa non è tenuta a corrispondere l'integrazione per il raggiungimento del contributo minimo (35 euro), qualora l'importo del contributo Ape complessivamente dovuto sia superiore a 35 euro.

A tale fine, l'impresa deve indicare nella denuncia mensile l'iscrizione del dipendente anche presso un'altra Cassa Edile precisando il numero di ore denunciate nello stesso mese a tale Cassa, utilizzando i campi "LV_AltraCassa" e "OreAG_DichAltreCE" previsti nella denuncia MUT.

Le ore denunciate ad altre Casse Edili, inoltre, rilevano ai fini del calcolo delle 80 ore complessivamente utili per l'esenzione dall'applicazione del contributo minimo APE (*insieme alle ore per malattia e infortunio, cassa integrazione, ferie e permessi retribuiti*).

ASSENZA DI ORE LAVORATE IN DENUNCIA

In caso di assenza di ore lavorate dichiarate in denuncia, non sussistono le condizioni per l'applicazione del contributo minimo APE. Infatti, qualora durante il mese considerato non ci siano ore lavorate, la denuncia viene di fatto utilizzata per comunicare le motivazioni di tale assenza (*aspettativa non retribuita, congedi, maternità, provvedimenti giudiziari, ecc.*) senza alcuna rilevanza ai fini degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa.

Eventuali problematiche al riguardo, dovranno essere tempestivamente segnalate agli uffici della Cassa Edile.